

AVVISO IMU 2022

Informazioni al contribuente

Ricordiamo che giovedì 16 giugno scade il versamento dell’acconto IMU 2022 e il 16 dicembre 2022 il versamento del saldo in base alle aliquote che sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/05/2022 come da tabella:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU per mille
1	Unità immobiliari ad uso abitativo iscritta nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Detrazione prevista € 200,00 rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione	4,00
2	Non costituisce presupposto dell’imposta l’unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,00
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata (art. 9, lett. f) del Reg. Comunale	0,00
4	La base imponibile è ridotta al 50% per l’unità immobiliare ad uso abitativo iscritta in catasto nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 747, lett. c della Legge 160/2019	10,10
5	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (la quota del 7,60 per mille è riservata allo Stato)	10,10
6	Aree fabbricabili	10,10
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	1,00
8	Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – beni merce 8art. 1, comma 751 – Legge 27/12/2019, n. 160)	ESENTI ANNO 2022
9	Terreni agricoli, esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G. U. n. 141 del 18 giugno 1993	ESENTI
10	Per le abitazioni locatate a canone concordato, riduzione di imposta al 75 per cento	10,10
11	Per un’unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all’estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, riduzione di imposta al 37,50% rispetto al 50% del 2021 (Art. 1, c. 743 L. 234/2021)	10,10
12	Per gli immobili diversi non inclusi in quelli sopra indicati	10,10

Novità per pensionati all'estero

La Legge di Bilancio 2022, al comma 743 dell'art.1, prevede per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, la riduzione del 37,50% dell'IMU, per l'anno 2022, la riduzione si applica sull'unica unità immobiliare – purchè non locata o data in comodato d'uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato **situazione che deve essere dichiarata.**

AGEVOLAZIONI IMU 2022

Ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera d) e comma 3 del D.L. 104/2020, per l'anno 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento dell'IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

CHIARIMENTI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'art. 5-decies del D.L. n. 146/2021, convertito nella Legge n. 215/2021, per l'abitazione principale ha specificato che può essere una sola e, in presenza di nuclei familiari con la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, il contribuente deve scegliere quale considerare come abitazione principale e quindi beneficiare dell'esenzione. La dichiarazione per l'anno 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

SERVIZIO PER I CITTADINI

Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune di Montenero Val Cocchiara (www.comune.montenerovalcocchiara.is.it) è inserito un link per il calcolo IMU attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo di quanto dovuto per ogni singolo immobile da versare alle scadenze sopra indicate con la stampa del Modello F24, e la compilazione della dichiarazione IMU, scadenza 30 giugno dell'anno successivo, al possesso dell'immobile o per variazioni intervenute.

L'Ufficio Tributi del Comune di Montenero Val Cocchiara, rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazioni nei giorni e orari di apertura, oppure telefonando al numero 0865 840121.